

**Finanziamento - Usura – Polizza assicurativa – natura – effetti (cod. civ., art. 1815).**

**Per i contratti di finanziamento perfezionati dal 1 gennaio 2010 si presume collegata - e dunque rilevante ai fini del calcolo del TEG – la polizza assicurativa sottoscritta contestualmente agli stessi, salva prova contraria (IMCS).**

### **FATTO**

Parte ricorrente riferisce che:

- ha concluso un contratto di mutuo fondiario in data 10.02.2011, per un importo di € 170.000,00, da rimborsare in 239 rate mensili, a tasso variabile (EURIBOR 3 mesi + spread di 1,80 p.p.) con TAN d'ingresso del 2,90% e TAEG/ISC indicato in contratto del 3,04%;
- oltre le spese di istruttoria, quantificate in € 200,00, il ricorrente sosteneva l'ulteriore spesa correlata al premio per la polizza assicurativa, qualificata come facoltativa, pari a € 18.141,61;
- il suddetto costo deve essere incluso nel TAEG, trattandosi di polizza in realtà obbligatoria in quanto sottoscritta contestualmente al finanziamento contratto, avente funzione di copertura dello stesso, avente come beneficiario l'ente erogatore medesimo e con indennizzo parametrato all'importo chiesto a mutuo;
- includendo il costo assicurativo nel TAEG, lo stesso ammonta a 4,31% (anziché 3,04%); pertanto, il TAEG così ricalcolato (rectius TEG) da un lato supera "il tasso soglia di periodo per la classe di operazione mutui a tasso variabile", dall'altro risulta difforme da quello dichiarato in contratto, come da perizia che si allega.

L'intermediario eccepisce quanto segue:

- in data 10.02.2011 il ricorrente sottoscriveva un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile per un importo di € 170.000,00, da rimborsare in 239 rate mensili secondo il piano di ammortamento depositato dal ricorrente, inizialmente oggetto di moratoria per il pagamento delle rate dal 15.12.2016 al 15.11.2017, ed estinto anticipatamente in tale ultima data;
- in tale sede di stipula del contratto di mutuo sottoscrivevano altresì la polizza assicurativa per cui è controversia, da qualificarsi come facoltativa, il cui premio pertanto non veniva inserito nel TAEG;
- in relazione alla pretesa usurarietà del finanziamento: il tasso corrispettivo, era inferiore al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione;
- in relazione alla pretesa illegittimità del TAEG: tale indicatore è stato calcolato in conformità con la normativa all'epoca vigente;
- la copertura assicurativa ha natura facoltativa in quanto, pur essendo stipulata a copertura del credito e contestualmente al finanziamento, essa: a) non ha pari durata, essendo la stessa fissata in 10 anni a fronte di un mutuo contratto per 20 anni; b) non prevede un indennizzo parametrato al debito residuo al momento dell'evento morte ma prevede il pagamento al verificarsi dell'evento morte prima della scadenza pari al capitale assicurato, vale a dire € 170.000,00; c) non è previsto che il diritto di recesso comporti costi o spese riflesse per sui costi del finanziamento, per tutta la durata dello stesso;
- in ogni caso, il carattere facoltativo della polizza si evince anche dall'aver provato di aver offerto condizioni simili, senza la stipula delle polizze, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio (all'allega, all'uopo, due contratti di finanziamento);
- infine, trattandosi di mutuo fondiario, è inapplicabile la disciplina del credito al consumo. Il ricorrente, in sede di repliche contesta quanto affermato dall'intermediario:

- in ordine all'usurarietà degli interessi corrispettivi: la stessa non è oggetto di ricorso, essendo le doglianze ivi svolte volte a sollevare la natura usuraria del TAEG (rectius: TEG) includendo nel calcolo anche la polizza assicurativa;
- circa la presunta facoltatività dell'assicurazione si evidenzia: a) la contestualità della sottoscrizione della polizza con la stipula del mutuo; b) la parità di ammontare tra l'indennizzo e l'importo del mutuo, entrambi pari a € 170.000,00; c) l'indicazione del beneficiario della prestazione assicurativa nell'ente finanziatore.

### **DIRITTO**

Il finanziamento oggetto del presente ricorso è un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 10.02.2011, per un importo di € 170.000,00, da rimborsare in 239 rate mensili, a tasso variabile (EURIBOR 3 mesi + spread di 1,80 p.p.) con TAN d'ingresso del 2,90% e TAEG/ISC indicato in contratto del 3,04%.

Nella documentazione contrattuale agli atti non si rinviene il valore del TEG.

Tra le spese finanziate, vi è il costo di una copertura assicurativa con premio pari ad € 18.141,61.

A fronte della data di stipula del contratto oggetto di ricorso, avvenuta il 10.02.2011, nel caso in esame trovano applicazione le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009, valide per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2010 al III trimestre del 2016, a norma delle quali nel calcolo del TEG: "sono inclusi: [...] 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente".

Con riferimento a tali "Istruzioni", la Banca d'Italia ha pubblicato le "Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura" (c.d. FAQ), che sul tema affermano: C4 Trattamento degli oneri e delle spese Con quali criteri si può valutare se una polizza assicurativa o una garanzia rientra tra gli oneri inclusi nel TEG? I criteri indicati nel § C4 – 5 sono validi sia per le polizze assicurative sia per le garanzie.

In primo luogo, va valutato se la polizza o la garanzia è intesa ad: 1. assicurare il rimborso del credito; 2. tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento.

Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche: a) è obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito; b) è obbligatoria o, nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali; c) è contestuale alla concessione del finanziamento.

Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG.

Va inoltre fatto presente che, laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione.

Di conseguenza, se l'intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG.

In linea con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (CC, Sez. I Civ., 5/04/2017, n. 8806) - che ritiene irrilevante il carattere obbligatorio o facoltativo della polizza ai fini dell'inserimento nel TEG, atteso che rilevarebbe esclusivamente il collegamento negoziale tra assicurazione e finanziamento, rispetto al quale la contestualità di stipulazione porrebbe una presunzione iuris tantum - il Collegio di Coordinamento ABF con le decisioni nn. 249 e

250 del 2018, alla luce anche della normativa secondaria sopra riportata, ha statuito che, ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata “contestualità” darà luogo a una presunzione iuris tantum di “collegamento”, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l’occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall’intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta”.

Ebbene il ricorrente lamenta che, includendo nel TAEG (rectius TEG) il costo della copertura assicurativa, risulterebbe superato il tasso soglia dell’usura.

In forza della suesposta disamina, si provvede a svolgere un esame della polizza oggetto di contestazione al fine di accertare la sussistenza degli indici presuntivi richiesti per l’inclusione dei relativi oneri nel calcolo del TEG.

Nessuna delle parti produce la nota informativa o le condizioni assicurazione; le informazioni rilevanti sono state ricavate dalla proposta di contratto sottoscritta dal ricorrente e dallo stesso depositata.

Da tale proposta si evince che la polizza è stata stipulata contestualmente al finanziamento; nelle controdeduzioni la resistente, in merito alla lamentata usura genetica del finanziamento, afferma che il tasso corrispettivo era inferiore al tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione e parimenti non usurari deve ritenersi il tasso di mora convenuto contrattualmente.

Tuttavia, l’intermediario, svolgendo le proprie difese con riferimento al TAEG/ISC, contesta il carattere obbligatorio della polizza in esame, affermando che: 1. seppure la stessa risulti essere a copertura del credito e sottoscritta contestualmente al finanziamento, ha una durata di 10 anni, non coincidente con quella del finanziamento che è pari a 20 anni, e 2. la prestazione assicurativa non risulta parametrata al debito residuo bensì prevede l’erogazione dell’importo del mutuo al verificarsi del sinistro: Parte resistente aggiunge inoltre che sarebbe previsto il diritto di recesso, senza costi e spese riflesse sul costo del credito, per tutta la durata del finanziamento.

Invero, il diritto di recesso concesso all’assicurato sembrerebbe essere il diritto di ripensamento, da esercitarsi entro 30 gg dalla conclusione del contratto.

Parte resistente prosegue le proprie difese producendo alcuni contratti stipulati con soggetti di pari merito creditizio, non accompagnati da alcuna polizza assicurativa, al fine di dimostrare la facoltatività di quella stipulata, tuttavia, sempre ai fini del TAEG.

Alla luce delle pronunce sopra richiamate, una simile controprova – se è stata ammessa al fine di escludere l’obbligatorietà della polizza, e dunque i relativi oneri dal calcolo del TEG, per i contratti stipulati nell’ambito della vigenza delle “Istruzioni” del 2006 – non è stata ritenuta idonea a superare la presunzione di collegamento derivante dalla contestualità tra spese ed erogazione per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2010, con riferimento ai quali l’unica prova contraria ammessa è rappresentata dalla totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento.

La polizza in esame è dunque da considerarsi collegata al contratto di finanziamento, di modo che il tasso soglia rilevante (primo trimestre 2011, categoria “mutuo a tasso variabile”, intera distribuzione) risulta pari al 4,02%.

In relazione al costo della copertura assicurativa, non incluso nel TEG dall’intermediario per la natura facoltativa attribuitale dal medesimo, si fa presente che, includendo tale costo, secondo il ricalcolo effettuato da questa ST (cfr. foglio excel allegato), tale tasso risulta pari a 4,30%, dunque superiore al valore soglia sopra indicato.

Si ribadisce che si è proceduto al ricalcolo del TEG sulla base dei dati contrattuali rinvenibili nella documentazione allegata e adottando la metodologia di cui alle succitate "Istruzioni" del luglio 2009, applicabili ratione temporis.

Inoltre, in mancanza di maggiori informazioni, è stata considerata, come data di erogazione del finanziamento, il giorno 10/02/2011, ossia la data di stipula, e come scadenza della prima rata il 15.03.2011, nonché considerato il periodo di preammortamento pari a 5 giorni con tasso di interesse pari a 2,90%.

Ne deriva l'accoglimento della domanda principale per la restituzione degli interessi corrisposti, per euro 20.871,09, mentre rimane assorbita quella sussidiaria concernente l'errata indicazione del TAEG.

**P. Q. M.**

**Il Collegio accoglie la domanda principale del ricorso nei sensi di cui in motivazione.**